



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia di Oristano

Piazza Montrigu de Reos, n. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 del 11/11/2025

OGGETTO:	Fondo risorse decentrate per l'anno 2025. Indirizzi per la costituzione parte variabile e direttive per la contrattazione decentrata integrativa.
-----------------	--

L'anno 2025 addì undici del mese di novembre

Alle ore 12:00, nella sala giunta della sede Municipale, a seguito di convocazione nei modi legge, si è riunita, con modalità mista (in presenza e in videoconferenza), la Giunta Comunale, secondo le modalità indicate nell'Appendice del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale sulla "Disciplina delle sedute in videoconferenza e della registrazione delle riunioni", nelle persone dei Signori:

Eseguito l'appello nominale risultano	PRESENTI/ASSENTI:
Flore Antonio	Assente
Obinu Giovanni	Assente
Milia Antioco	Presente
Cappai Stefano	Presente
Chessa Mariangela	Presente
Totale presenti	3
Totale assenti	2

Gli Assessori Milia Antioco, Cappai Stefano e Chessa Mariangela partecipano alla seduta in videoconferenza.

L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante programma "Jitsi Meet" è stata accertata da parte del Segretario Comunale, compresa la votazione.

In presenza, assiste all'adunanza il **Segretario Comunale Dott.ssa CATERINA PUGGIONI**

Il Dott. Antioco Milia nella sua veste di **Vecesindaco**, in presenza, presiede l'adunanza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

➤ VISTE:

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 e 4 del 23.01.2025, esecutive, con le quali venivano approvati rispettivamente il D.U.P. e il bilancio di previsione 2025 - 2027;
- la deliberazione G.M. n. 15 del 28.03.2025 relativa all' "Adozione del PIAO 2025-2027" in particolare la sottosezione 2.2 Performance -2.2.1 obiettivi di performance annualità 2025;
- i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G./Piano Performance;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 10/10/2018 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

➤ RICHIAMATI:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. n. 446/1997;
- l'art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018 e in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022 e in particolare l'art. 79;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;
- l'art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. 150/2009;
- l'art. 67 del C.C.N.L. 21.5.2018 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019;

➤ **PREMESSO** che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022 all'art. 79 stabilisce, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

➤ **VISTO** l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificate dagli organi di controllo interno;

➤ **DATO ATTO** che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

- **VISTA** la legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” e art. 40bis “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;
- **CONSIDERATO** che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:
 - che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
 - che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- **VISTA** la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;
- **VISTO** l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva *“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;*
- **VISTO** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;*
- **VISTI:**
 - l’art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
 - il D.M. 17/03/2020 di attuazione all’art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- **VISTO** l'art. 8 c. 3 del D.L. n. 13/2023 che consente agli Enti locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al c. 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'art 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche a livello dirigenziale, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;
- **VISTA** la Determinazione dell'Area Finanziaria n. 80 del 15/09/2025 di costituzione della parte stabile del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 e di Verifica possibile incremento fondo risorse decentrate, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. 25/2025;
- **RICHIAMATI:**
 - l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, in merito all'adeguamento del limite in aumento o in diminuzione del FRD prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
 - il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019, il quale precisa che in ogni caso rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento (2025) sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;
- **TENUTO CONTO** che il personale a tempo indeterminato in servizio nell'anno 2025 (n. 10 unità) è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 (n. 12 unità) il limite iniziale da considerare è quello del 2016;
- **DATO ATTO** che con la certificazione del 13/04/2016 è stato verificato dal Revisore dei conti che il fondo risorse decentrate per l'anno 2016 fosse costituito in conformità agli istituti previsti e disciplinati dai CCNL di comparto ed alle norme di finanza pubblica;
- **DATO ATTO** in particolare che le risorse decentrate stabili relative all'anno 2016, quali esposte nella relazione tecnico finanziaria ed allegata all'ipotesi di contrattazione decentrata per l'anno 2016 su cui è stata espressa in data 13/04/2016 certificazione positiva del revisore dei conti ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs. n.65/2001 risultano pari ad € 36.273,27;
- **RITENUTO** pertanto che l'importo consolidato delle risorse decentrate stabili 2016 configura il “fondo risorse decentrate” per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 2016 – 2018 e dell'art. 79 c.1 lett. A) del nuovo CCNL 2019-2021 sia pari ad € 36.273,27;
- **CONSIDERATO** che:
 - ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2016 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € **36.273,27**, (art. 79 c.1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022);
 - ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. L'importo complessivo di tale differenziale è pari a € **828,88**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018, (art. 79 c.1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022);
 - ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € **998,40**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di

crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018, (art. 79 c.1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022);

- ai sensi dell'art. 79 c.1 lett. b) del CCNL del 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.01.2021 e a valere dall'anno 2021, per € **1.014,00**;
- ai sensi dell'art. 79 c.1 lett. d) del CCNL del 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. L'importo complessivo di tale differenziale è pari a € **452,40**;

- **VERIFICATO** che l'importo del fondo stabile complessivo da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n° 75/2017 risulta pari a 39.566,95, di cui € 36.273,27 soggette al limite 2016.

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2025 ai sensi dell'art. 79 c. 1 del CCNL 16.11.2022 risultano essere pari a € 36.273,27 come risultanti dal prospetto allegato alla presente;

- **PRESO ATTO** che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € **25.678,37** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati (indennità di comparto e progressioni orizzontali);

- **CONSIDERATO** che le risorse stabili presentano un saldo positivo a € **13.888,58**

Tra le risorse variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sono disponibili:

1. € 2.847,45 quali risorse regionali previste dalla L.R. n. 19/1997 ora Fondo unico regionale ai sensi dell'articolo 67 comma 3, lettera c del CCNL 21.05.2018 (somma storica facente parte del fondo);
2. € 948,08 derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. E CCNL 21.05.2018;
3. € 369,00 per l'erogazione del contributo ISTAT censimento permanente della popolazione;
4. € 15.685,76 per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, € 30,00 Diritti di notifica, - Risorse di cui all'art. 67 c. 3 lett. c) -;

- **PREMESSO** che:

- il Comune di Scano di Montiferro ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio";
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

- **CONSIDERATO** che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

- **VISTO** l'art. 14, comma 1-bis, del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 (convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69), in base al quale "A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;

- **RICHIAMATA** la sopramenzionata Determinazione dell'Area Finanziaria n. 80 del 15/09/2025 di costituzione della parte stabile del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 e di Verifica possibile incremento fondo risorse decentrate, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. 25/2025, con la quale è stato accertato che il comune di Scano di Montiferro possiede i requisiti per incrementare il FRD comprensivo della remunerazione degli incarichi di elevata qualificazione;
- **RITENUTO** di esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell' art. 79 comma 2, lett. A) del CCNL 16.11.2022 (ex art. 67 comma 3 lett. c del CCNL 21.5.2018);
 - le somme destinate all'attuazione della specifica Legge Regionale n. 19 Sardegna del 1997 pari ad € 2.847,45 da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - le somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 36/2023 per € 15.685,76;
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell' art. 79 comma 2, lett. d) del CCNL 16.11.2022 dei residui anno precedente del lavoro straordinario pari ad € 948,08 (importo non soggetto al limite di spesa);
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 2, lett. A) del CCNL 16.11.2022 (ex art. 67 comma 3 lett. f del CCNL 21.5.2018), delle risorse di cui all'art.54 del CCNL del 04/09/2000 con vincoli di destinazione (diritti di notifica) € 30,00;
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 2, lett. A) del CCNL 16.11.2022 pari ad € 369,00 per l'erogazione del contributo ISTAT censimento permanente della popolazione;

In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica:

- le risorse stabili disponibili dovranno essere destinate per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali ai dipendenti;
- le risorse variabili disponibili dovranno essere destinate per l'erogazione delle indennità di:
 - reperibilità operai e stato civile;
 - rischio;
 - maneggio valori;
 - particolari responsabilità ex art. 17 CCNL (anagrafe, stato civile)
 - responsabilità di procedimento ex cat. D e C

Gli importi destinati alla produttività dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi, coerenti col DUP, in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance 2025. Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004. Inoltre le risorse di produttività dovranno essere distribuite sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.Lgs. 150/2009; sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

- **ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI ESPRIMERE** i seguenti indirizzi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2025:
 - atteso che l'ente rispetta quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e si colloca al di sotto del 48 per cento così come previsto dalla norma, possiede quindi, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs 75/2017, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. 25/2025 i requisiti per incrementare il FRD comprensivo della remunerazione degli incarichi di elevata qualificazione;
 - di destinare l'incremento della componente stabile del fondo delle risorse decentrate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ai sensi dell'art. 14 c. 1 bis DL 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") a decorrere dall'anno 2026;
2. **DI AUTORIZZARE** l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;
3. **DI ESPRIMERE** le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.Lgs. 150/2009;
4. **DI INVIARE** il presente provvedimento al Responsabile dei servizi finanziari per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2025 presentano la necessaria disponibilità;
5. **DI INVIARE** il presente provvedimento al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
DOTT. ANTIOCO MILIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
DOTT.SSA CATERINA PUGGIONI

